



AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

“Lavori di manutenzione ordinaria triennale, mediante 18 interventi sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine prodotte dalle pressioni delle eliche delle navi in manovra”.

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
NORME GENERALI**

PREMESSA

L'autorità Portuale di Gioia Tauro con il presente progetto intende risolvere la problematica inerente l'utilizzo delle banchine del porto di Gioia Tauro, non sempre utilizzabili nella sua interezza per le dune che si formano parallelamente alle stesse banchine.

Considerato che la maggior parte dei vettori sono navi di ultima generazione, con una profondità media di pescaggio di circa 16 m, vi è la necessità di effettuare un piano di manutenzione ordinaria tale da garantire il mantenimento delle quote dei piani di pescaggio al fine di scongiurare indeterminatezza sulla capacità di attracco che potrebbe produrre, oltre ad una ridotta funzionalità del porto, un ingente danno economico all'intera struttura.

Considerato che:

- le dune si formano, prevalentemente parallelamente alla banchina est;
- le dune sono create dallo spostamento di massi di sabbia da un punto ad un altro;
- le dune sono causate probabilmente dall'azione dinamica delle eliche, delle grandi navi, durante le manovre di partenza ed attracco al porto;
- la manutenzione ordinaria non prevede l'asportazione di sabbia dal fondale marino ma soltanto uno spianamento dei fondali ed è quindi vietata l'asportazione di sabbia dal fondale e il suo collocamento all'esterno del porto.

Per quanto sopra riportato è stato previsto un piano di manutenzione triennale dei fondali del porto di Gioia Tauro, con 18 interventi complessivi. L'attività di manutenzione annuale prevede minimo 6 interventi con previsione bimestrale a partire dal primo intervento e comunque le modalità dei 18 interventi da realizzarsi nell'arco dei tre anni dovranno essere realizzate secondo le indicazioni di questo Ente.

Il progetto prevede la realizzazione di 18 interventi. Gli interventi di manutenzione ordinaria potranno avere oltre che un anticipo anche un ritardo rispetto alla scadenza bimestrale a secondo le esigenze di manutenzione del fondale. Gli interventi non eseguiti nell'arco dei tre anni subiranno uno slittamento nell'anno successivo del triennio.

I tempi fissati, per il primo intervento di manutenzione, sono di 20 giorni dalla richiesta di cui 15 per l'arrivo del mezzo marittimo al porto di Gioia Tauro. L'attività di manutenzione dei fondali dovrà avvenire entro 5 giorni dall'arrivo del mezzo marittimo. I periodi sopra riportati potranno diminuire in base all'offerta dalla ditta appaltatrice a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.

Il presente fascicolo contiene le norme generali che regolano l'appalto per l'esecuzione dei **“Lavori di manutenzione ordinaria triennale, mediante 18 interventi sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine prodotte dalle pressioni delle eliche delle navi in manovra”**.

Le norme presenti nel presente Capitolato speciale d'appalto vincolano l'impresa appaltatrice (che per brevità viene di seguito chiamata "appaltatore o impresa") nei confronti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (che per brevità viene di seguito chiamato "Ente appaltante") e costituiscono parte sostanziale del contratto d'appalto.

L'ente appaltante nei confronti dell'appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto sarà rappresentato dalla propria direzione lavori e dal responsabile del procedimento, ciascuno per le rispettive competenze, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. n° 554 del 21/12/1999 (che per brevità viene di seguito chiamato "Regolamento"), dalla normativa in genere vigente per le Opere Pubbliche, dal Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL.PP. n° 145 del 19/04/2000 (che per brevità viene di seguito chiamato "Capitolato Generale") e dal Capitolato Speciale di Appalto.

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI L'APPALTO

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione della manutenzione straordinaria necessaria per la realizzazione del progetto inerente i **“Lavori di manutenzione ordinaria triennale, mediante 18 interventi sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine prodotte dalle pressioni delle eliche delle navi in manovra”**.

L'appalto riguarda la manutenzione dei fondali marini, effettuata con 18 interventi, sei per ogni annualità, scaglionati in tre anni, adiacente le banchine del porto di Gioia Tauro mediante mezzi (draghe, pontoni ecc...):

- A) mediante spianamento delle dune sottomarine che si formano nel porto canale di Gioia Tauro generate dall'azione dinamica delle eliche delle navi in fase di manovra senza l'asportazione di sabbia dal fondale marino.

Le opere in oggetto ricadono in aree comprese all'interno dell'area di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente di aver esaminato le prescrizioni, le condizioni e le finalità tecniche indicate nel presente capitolato e di accettarle senza riserve. Implica inoltre la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano il presente.

L'impresa che risulterà aggiudicataria risponde nei confronti dell'Ente appaltante della perfetta esecuzione dei lavori e della piena rispondenza delle opere alle rispettive finalità, assumendosi conseguentemente la responsabilità della buona esecuzione.

Pertanto, durante la manutenzione dei fondali mediante lo spianamento delle dune sottomarine, l'impresa non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo lordo del progetto ammonta ad € **2.704.992,00** come risulta dal seguente prospetto:

1) Lavori	€ 2.505.600,00
Totale lavori in appalto	€ 2.505.600,00
Somme a disposizione:	€ 199.392,00
Importo totale progetto	€ 2.704.992,00

L'importo complessivo lordo dei lavori in appalto ammonta quindi ad Euro 2.505.600,00 soggetti a ribasso d'asta:

L'attività risulta esente I.V.A. a fronte dell'art. 9 comma 6, del D.P.R. 633/73.

Ai fini della individuazione delle categorie di opere e delle relative classifiche, ai sensi del D.P.R. n° 34 del 25/01/2000, i lavori del presente progetto possono essere così ripartiti:

Cat. OG7	Operere marittime e lavori di dragaggio	€	2.505.600,00
TOTALE		€	2.505.600,00

Resta anche a cura e spese dell'appaltatore l'obbligo di:

- elaborare i rilievi batimetrici del fondale marino, del porto canale di Gioia Tauro, di prima pianta necessari per l'avvio di ogni intervento assumendosene la piena responsabilità tecnica;

- adempiere a tutto quanto altro necessario per ottenere dagli uffici competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per l'inizio, l'esecuzione degli interventi previsti in progetto (Capitaneria di Porto, Demanio Marittimo, Enti Militari, ecc.); anche se si verificheranno dei ritardi nell'ottenimento dei suddetti permessi, autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per l'intervento, viene escluso comunque il diritto dell'appaltatore ad ottenere maggiori compensi di qualunque tipo ovvero proroghe o protrazioni dei tempi contrattualmente offerti l'esecuzione dei lavori;

Il mancato rilascio di qualsivoglia autorizzazione, approvazione, concessione, parere e nullaosta necessari alla manutenzione dei fondali non comporterà in alcun caso responsabilità dell'Ente appaltante e non darà diritto all'appaltatore di ottenere risarcimento ed indennità alcuna.

In particolare, l'Ente appaltante si riserva di effettuare, anche dopo la stipula del contratto e prima della data di inizio dei lavori da eseguirsi in una seconda fase, a causa di un eventuale ritardo o impossibilità nella consegna di alcune aree per i motivi previsti nel successivo art. 8 del presente Capitolato, la suddivisione a lotti dei tratti di banchina, per il livellamento dei fondali, a base di appalto, secondo la disponibilità dei metri lineari disponibili, di tutti i lavori relativi allo spianamento delle dune sottomarine, che per ciò l'appaltatore non potrà avanzare pretese e/o diritti ad indennizzi e/o compensi di sorta.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con contratto da stipulare a corpo, mediante pubblico incanto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il prezzo comprende tutti gli oneri ed alee a carico dell'appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, della manutenzione dei fondali ad esso affidata, come specificato nei documenti contrattuali e nel capitolato stesso.

Il prezzo di aggiudicazione è a corpo ed è da considerarsi fisso ed invariabile.

Il prezzo a corpo forfettario non è soggetto ad alcuna revisione anche in relazione ad eventuali variazioni del costo della mano d'opera e/o attrezzature e mezzi.

Eventuali atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte dell'Ente appaltante.

In attesa di tale approvazione, l'Impresa avrà diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga, limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di cui sopra.

Si precisa inoltre che i funzionari dell'Ente appaltante, incaricati della Sorveglianza dei lavori, avranno la facoltà di visitare il cantiere ed assistere ai lavori di manutenzione ed verificare misurazioni.

Art. 3

Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto

Le opere, e prestazioni varie che formano oggetto dell'appalto, possono, con le riserve di cui al precedente articolo, riassumersi nelle seguenti categorie:

Cat. OG7 Opere Marittime e lavori di dragaggio

I concorrenti sono tenuti:

- ad esaminare gli elaborati;
- a recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori, a prendere conoscenza delle condizioni dei luoghi dove i lavori dovranno essere svolti, della viabilità di accesso e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera;
- ad effettuare sondaggi, esplorazioni e quant'altro necessario per accertare le caratteristiche del sottofondo, ciò al fine di valutare la loro eseguibilità.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente:

- di avere giudicato i lavori stessi realizzabili e il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo delle prestazioni e tali da consentire l'offerta presentata, tenendo presenti le norme che stabiliscono l'invariabilità dei prezzi contrattuali anche per cause e circostanze di forza maggiore;

L'intervento della manutenzione straordinaria, sui fondali limitrofi alle banchine e non, dovrà essere eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 4

Garanzie e coperture assicurative

L'Impresa è tenuta a presentare, unitamente all'offerta, una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori oggetto di appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 75 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Detto deposito cauzionale potrà essere effettuato in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, prestata a favore dell'Ente appaltante con le modalità e da parte dei soggetti di cui agli artt. 100 e 107 del D.P.R. n° 554/1999.

La suddetta cauzione, che dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, serve a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'Impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Alle Imprese non aggiudicatarie la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire nei modi e con l'osservanza dei termini di cui all'art. 11 D.Lgs. 163/2006.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, da prestarsi o rilasciarsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, pari al 10 per cento dell'importo netto dei lavori oggetto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 del Regolamento.

Il termine di validità della garanzia sarà prorogato ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si preveda che si venga a posticipare il momento in cui potrà cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore stesso, e quest'ultimo dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta proroga, pena la sospensione di ogni pagamento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione all'Impresa che segue nella graduatoria, nonché l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 del presente articolo in favore dell'Ente appaltante.

L'Ente appaltante potrà disporre della cauzione definitiva avvalendosi della facoltà di cui all'art. 101, in quanto applicabile, del Regolamento; l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui l'Ente appaltante abbia dovuto valersi, in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. E' riservato all'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra utile azione nel caso in cui la cauzione definitiva risultasse insufficiente a coprire, a liquidazione finale, l'eventuale debito dell'appaltatore.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata a stipulare con Primaria Compagnia una polizza assicurativa "CAR" che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

La polizza di copertura "RCT" dovrà espressamente considerare "terzi" anche:

- la Committente ed i suoi dipendenti;
- la Direzione lavori ed i suoi incaricati;
- incaricati della vigilanza ed i collaudatori..

La polizza assicurativa "tutti i rischi" deve essere stipulata per un importo complessivo pari all'importo netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n° 554/99, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari ad Euro 500.000,00.

Nella polizza dovrà essere inserita una dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti dell'Ente appaltante e del personale addetto alla Direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori, anche se non dipendenti dell'Ente appaltante.

Resta inteso che l'appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti nella polizza e rimane anche e comunque a carico dell'appaltatore la copertura di tutti gli altri rischi, non compresi nella polizza suddetta.

La firma di chi rilascia le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative di cui al presente articolo, dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale, inoltre, a pena d'invalidità, le garanzie relative alla cauzione provvisoria, alla cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo, dovranno prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- l'impegno del fidejussore ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa da parte della stazione appaltante.

Gli oneri per tali assicurazioni si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Art. 5

Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n° 554/99, fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Il Capitolato Generale (DM LL. PP. n° 145 del 19/04/2000);
- b) Il Capitolato Speciale di Appalto - Norme generali;
- c) Specifica rilievi batimetrici;
- d) Relazione tecnica – Analisi prezzi – Quadro economico.

Art. 6

Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici

Norme e prescrizioni integranti il capitolato

Per tutto quanto non espressamente regolato nel Contratto, nelle presenti Norme Generali e nelle Norme Tecniche di Appalto si applicano:

- 1) Il nuovo codice degli appalti D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con DPR n° 554 del 21/12/1999.
- 3) Il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n° 145 del 19/04/2000.
- 4) La Normativa emanata nel quadro della legge 10 maggio 1976 n° 319 (tutela delle acque dall'inquinamento), integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979 n° 650, soprattutto per quanto concerne "l'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare" e dal D.Lgs. n° 152 del 11/05/1999.
A questo riguardo sono state diramate (come previsto dall'art. 1 della legge n° 319/1976) da parte del Comitato dei Ministri le disposizioni concernenti modalità e procedure per lo scarico a mare dei materiali risultanti da dragaggi eseguiti per esigenze marittime e portuali (Delibera 26 novembre 1980, pubblicata nella G.U. 4 dicembre 1980 n° 333).
- 5) Il D.P.R. n° 34 del 25/01/2000.

Ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate negli atti contrattuali ed altre no.

L'Impresa sarà tenuta ad osservare tutte le Disposizioni che saranno emanate dalle Autorità marittime e militari.

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità in materia della tipologia di manutenzione mandata in appalto e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

L'impresa sarà tenuta tassativamente, a presentare:

1. Scheda recante le caratteristiche tecniche del mezzo che dimostrino la funzionalità dello stesso per la manutenzione oggetto dell'appalto con indicazione delle produzioni che hanno portato alla determinazione del tempo di esecuzione;
2. Certificato rilasciato dal competente Ufficio di iscrizione, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella dell'offerta, da cui risulti il nominativo dell'armatore;
3. Dichiarazione, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale nei modi di legge (nel caso in cui l'offerente non sia il proprietario o l'armatore) di messa a disposizione dei mezzi, in via esclusiva, per tutta la durata dei lavori, da parte del proprietario o armatore;
4. Dichiarazione che il mezzo di cui si afferma di avere la proprietà e/o la disponibilità è in perfetta efficienza ed in classe e pronto all'impiego entro 15 giorni dalla chiamata per effettuare l'intervento;
5. Certificato del RINA o di altro Istituto classificatore riconosciuto che dimostri l'idoneità del mezzo marittimo.

Relativamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 3, lettera b) del D.P.R. n° 554/99, dovranno essere osservate le prescrizioni fissate dal Capitolato Speciale di Appalto, redatto dal Min. LL. PP., edizione 1990 - ristampa aggiornata 2001.

Art. 7

Divieto di cessione del contratto e subappalto

Salvo quanto disposto dagli articoli 27, 116 e 118 D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto di appalto non può essere ceduto, neanche in parte, sotto pena di nullità nonché, ove ricorrano le condizioni, di rescissione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.

L'affidamento in subappalto dei lavori oggetto del presente appalto è vietato.

In caso di violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, l'Ente appaltante potrà procedere alla immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, salvo il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò imputabili.

Si richiama infine espressamente l'osservanza della normativa antimafia (L. 27/12/1956 n° 1423; L. 31/5/1965 n° 575; D.L. 6/9/1982 n° 629; L. 13/9/1982 n° 646; L. 12/10/1982 n° 726; L. 23/12/1982 n° 936; L. 19/3/1990 n° 55; L. 17/1/1994 n° 47; D. LGS. 8/8/1994 n° 490; Decreto Ministero dell'Interno 16/12/97 n° 486; D.P.R. 03/06/98 n° 252); Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 8

Consegna dei lavori

L'intervento per i **“Lavori di manutenzione ordinaria triennale, mediante 18 interventi sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine prodotte dalle pressioni delle eliche delle navi in manovra”** avrà inizio subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con le riserve di cui all'art. 11 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e secondo quanto offerto in sede di gara.

Di ogni consegna, anche se parziale, verrà redatto regolare verbale.

La consegna dei lavori sarà effettuata per ogni intervento vista la specificità delle lavorazioni e il tipo di intervento. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è da intendersi quella dell'ultimo verbale di consegna, mentre i tempi fissati, per il primo intervento di manutenzione e per ogni richiesta successiva, sono di _____ giorni dalla richiesta di cui _____ per l'arrivo del mezzo marittimo al porto di Gioia Tauro. L'attività di manutenzione dei fondali dovrà avvenire entro giorni dall'arrivo del mezzo marittimo.

A seguito del rilievo che verrà consegnato dall'Ente appaltante l'Impresa dovrà, prima di iniziare l'attività di manutenzione dei fondali attraverso il livellamento delle dune sottomarine presenti sul sottofondo, eseguire un proprio rilievo batimetrico di prima pianta.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'Ente appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di penale di recesso, la cauzione provvisoria o definitiva versata dall'Impresa stessa, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, oppure di procedere all'esecuzione d'ufficio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata, come già detto, anche in più tempi. In caso di consegna parziale o nel caso di eventuale ritardo da parte dell'Ente appaltante nella consegna delle banchine, ovvero nel caso che i lavori non si potessero subito iniziare e che dopo iniziati dovessero restare sospesi o rallentati in uno o più tratti, per interferenze causate dalla contemporanea presenza di altre ditte, sia per interferenze con altri lavori, sia per ordine delle Autorità locali e periferiche, sia per altre esigenze o per disposizione della Direzione Lavori, qualunque possa essere la ragione per la quale si verifichi la sospensione o il rallentamento dei lavori, l'Impresa non avrà diritto a compenso alcuno per eventuale danno od aggravio che possa derivarle dalla ritardata consegna o sospensione o rallentamento. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell'Ente appaltante si applicano le disposizioni contenute al riguardo all'art. 9 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n° 145 del 19/04/2000 e all'art. 129 commi 8 e 9 del Regolamento..

Art. 9

Programma dei lavori

Fermo rimanendo i tempi intermedi e finali stabiliti in contratto, in base all'offerta tecnica e ai tempi per l'esecuzione degli interventi previsti, l'Impresa si obbliga al rispetto dei tempi complessivi offerti per l'esecuzione di ogni intervento di manutenzione straordinaria per i **“Lavori di manutenzione ordinaria triennale, mediante 18 interventi sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine prodotte dalle pressioni delle eliche delle navi in manovra”**.

Il programma approvato è impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare comunque i tempi offerti.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Ente appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel successivo art. 32.

Art. 10

Ordini della Direzione Lavori

Qualora risulti che la manutenzione dei fondali marini adiacenti alle banchine del porto non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare tali irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente appaltante degli eventuali danni conseguenti. L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori.

Art. 11

Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione dell'offerta tecnica e dei tempi.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei Dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi.

L'Impresa è tenuta ad avere un responsabile, regolarmente iscritto all'Albo di competenza, munito di procura autentica, il quale si assumerà la piena responsabilità dell'organizzazione tecnica dei lavori.

L'impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto agli articoli 4 e 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e specificatamente:

Art. 5. Identificazione degli addetti nei cantieri

1. La tessera di riconoscimento di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera u\)](#), del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'[articolo 21, comma 1, lettera c\)](#), del [citato decreto legislativo n. 81 del 2008](#) deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 12

Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori

L'Impresa è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, sul luogo del lavoro, che può essere anche lo stesso responsabile, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto. Restano ferme al riguardo anche le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del Capitolato Generale.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, ivi compresi quelli eventualmente subappaltati, a norma del contratto.

L'appaltatore rimarrà tuttavia sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Art. 13

Permessi e relativi nulla osta

I lavori di cui trattasi ricadono in aree già di proprietà dell'Ente appaltante.

Prima dell'inizio delle attività la ditta appaltatrice dei lavori, dovrà avere la preventiva autorizzazione (nulla-osta) della Capitaneria di Porto e degli altri enti interessati sotto la cui giurisdizione ricadono le superfici oggetto di intervento.

In assenza delle sopracitate autorizzazioni, l'appaltatore non potrà eseguire alcun lavoro che coinvolga direttamente o no le opere soggette alle autorizzazioni medesime.

Resta comunque precisato che, indipendentemente dalle approvazioni di cui sopra, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni e delle conseguenze di ogni genere che eventualmente derivassero, egli si obbliga fin da ora a tenere manlevato l'Ente appaltante da ogni conseguenza dannosa e da ogni pretesa e conseguentemente da qualsiasi vertenza che a tale titolo fosse promossa che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad essa del tutto estraneo.

L'appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell'Ente appaltante in dipendenza di limitazioni all'utilizzo delle banchine.

Per quanto fin qui descritto si precisa che l'appaltatore è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese tutte le pratiche, le documentazioni che saranno richieste per il rilascio delle approvazioni da parte degli Enti interessati e tutte le prescrizioni imposte in qualsiasi momento dagli Enti interessati o dalla Direzione Lavori per l'utilizzo dei tratti di banchina.

Art. 14

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penalità per ritardi

Il tempo utile per dare ultimato ogni intervento, oggetto del presente appalto, è determinato in base all'offerta tempo offerto e pari a

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, **con riferimento bimestrale, appaltati secondo quanto stabilito nell'offerta economicamente più vantaggiosa e dei tempi offerti per l'esecuzione di ogni intervento**, sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale pari a un millesimi dell'intero importo netto contrattuale (€ 2.505,00 per ogni giorno di ritardo dell'attività da prestare bimestralmente), per un ammontare complessivo non superiore al 10% dello stesso importo netto contrattuale, fatta ogni riserva per gli eventuali maggiori indennizzi a favore dell'Ente appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per mancati introiti e per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 341 legge 20/05/1865 n° 2248.

Le penali saranno iscritte a debito dell'appaltatore, nello stato di avanzamento immediatamente successivo a quando si è verificato il ritardo o nello stato finale. Restano comunque ed in ogni caso salvi i diritti dell'Ente appaltante alla completa rifusione ed agli indennizzi di tutti i danni derivanti all'Ente appaltante stesso per la mancata osservanza dei termini fissati per l'ultimazione dell'intero lavoro.

Le penali ed i rimborsi di cui sopra danno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino a concorrenza, con il corrispettivo obbligo immediato dell'Impresa di provvedere alla sua reintegrazione.

È prevista la consegna in più parti, come previsto nel precedente art. 8.

Si fa inoltre obbligo all'Impresa di ultimare l'intervento, nei termini di tempo che la stessa Impresa ha offerto sempre che le banchine siano disponibili. L'Ente appaltante si riserva il diritto di stabilire, a proprio esclusivo giudizio, il tempo massimo in cui dovranno essere ultimate, in tutto e nelle singole parti o fasi di esecuzione, taluni interventi, la cui esecuzione venisse ad interessare il traffico portuale.

Saranno in ogni caso e totalmente a carico dell'Impresa, a cui verranno addebitati e trattenuti sulle rate di acconto, tutti gli eventuali addebiti che provenissero dalle Amministrazioni interessate, per risarcimento danni, per multe, e comunque motivati da negligenza, colpa o frode.

L'Ente appaltante ha la facoltà di utilizzare in qualsiasi tempo, anche prima della completa ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa, a proprio insindacabile giudizio, parte delle banchine su cui sia stata eseguita la manutenzione dei fondali prendendole in consegna mediante apposito verbale. Qualora l'Ente appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Impresa non potrà mai reclamare alcun compenso per la parziale o totale anticipata utilizzazione. L'Impresa comunicherà all'Ente appaltante la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori bimestrali. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione della contabilità. Prima dell'emissione della contabilità la ditta dovrà trasmettere il rilievo batimetrico dei fondali marini del porto canale interessato della manutenzione. A conclusione degli interventi complessivi previsti l'Impresa comunicherà per iscritto all'Ente appaltante la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori da cui partiranno i tempi previsti per redigere lo stato finale e per la effettuazione il collaudo.

Art. 15

Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento approvato con D.P.R. n° 554 del 21/12/1999.

La Direzione Lavori provvederà a redigere, in corso d'opera, *la contabilizzazione dell'importo previsto per ogni singolo intervento scaturito dall'offerta prezzi diviso 18 (diciotto)*, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui al successivo art. 17 e fermo l'obbligo dell'Impresa di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, pena la decadenza, altrimenti, di ogni diritto o pretesa al riguardo.

La pratica elaborazione della contabilità stessa potrà essere tenuta per mezzo di sistemi meccanografici.

Art. 16

Stato finale e conto finale

Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 554/99, ultimato ogni intervento si redigerà il verbale di ultimazione dell'intervento e si farà luogo alla compilazione della contabilità. Alla fine delle attività si redigerà il conto finale, che dovrà essere redatto dalla Direzione Lavori entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori stessi e trasmesso al Responsabile del Procedimento che attiverà la procedura di cui all'art. 174 del sopracitato Regolamento.

Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo, per motivi attribuibili all'Ente appaltante, spettano all'Impresa gli interessi stabiliti dall'art. 30 del Capitolato Generale, per cui l'Impresa non avrà diritto di pretendere altro tipo di risarcimento danni od indennità di qualsiasi altra specie.

Art. 17

Pagamenti

A titolo di pagamenti in acconto, per ogni singolo intervento, l'Ente appaltante erogherà all'Impresa appaltatrice la somma di € offerta in sede di gara e risultante dal certificato emesso dal Responsabile del procedimento, compilati sulla base degli stati di avanzamento presentati dal Direttore dei Lavori e trasmessi all'Ente appaltante. Tali documenti saranno predisposti dopo l'ultimazione dell'intervento per l'importo scaturito dall'offerta prezzi **diviso 18 (diciotto)**.

I lavori di che trattasi sono esenti Iva ai sensi dell'art. 9 comma 6 del DPR 633/73.

Solo dopo che sia stato compilato il verbale di ultimazione dei lavori, in base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, si farà luogo all'emissione del conto finale.

Sullo stesso ammontare sarà inoltre effettuata la trattenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale.

L'Ente appaltante può trattenere, dai certificati di acconto o dalla rata di saldo, le somme necessarie per ottemperare direttamente a tutti gli oneri previsti dal presente CSA a carico dell'Impresa e da essa non rispettati, nonché per quelli previsti dall'art. 13 del Capitolato Generale, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi entro 45 giorni dal termine previsto al comma 1 del presente articolo.

Il pagamento dei suddetti certificati di acconto dovrà essere effettuato, a norma dell'art. 29 del Capitolato Generale, entro 30 giorni dalla data di emissione.

Nel caso di eventuali ritardi nei pagamenti degli acconti, spettano all'Impresa gli interessi stabiliti dall'art. 30 del Capitolato Generale, per cui l'Impresa non avrà diritto di pretendere altro tipo di risarcimento danni od indennità di qualsiasi altra specie.

L'emissione o il pagamento dei certificati di acconto o della rata di saldo potranno essere sospesi, ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, qualora l'Impresa non abbia rispettato anche una sola delle norme previste

dal contratto d'appalto e dal presente capitolato, fino a quando l'Impresa stessa non abbia ottemperato a quanto dovuto, senza che essa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.
Nel caso di sub appalti è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative al pagamento da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista secondo quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 18

Collaudi e pagamento del saldo

Alle operazioni di collaudo hanno diritto di assistere i rappresentanti dell'Impresa che ha effettuato la manutenzione straordinaria dei fondali del porto di Gioia Tauro.

Con il collaudo saranno definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte.

Non appena ultimato ogni intervento di manutenzione, l'Impresa, previa trasmissione della documentazione necessaria, invita l'Ente appaltante a prendere in consegna le aree oggetto dell'intervento.

Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio, corredato di rilievi di prima e seconda pianta.

Alla redazione del verbale parteciperà l'Impresa appaltatrice.

Con la firma del verbale di consegna l'Ente appaltante verrà automaticamente immesso nel possesso delle opere consegnate, con conseguente disponibilità.

L'Impresa esecutrice si obbliga di intervenire immediatamente al livellamento dei fondali nel caso di esito negativo dalla valutazione scaturita tra il rilievo batimetrico di prima pianta e di seconda pianta.

Art. 19

Danni di forza maggiore ed altri

Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori, ivi inclusi quelli previsti dagli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale.

In deroga a quanto disposto dagli artt. 138 e 139 del Regolamento, tutti gli eventuali danni, essendo il lavoro coperto da polizza assicurativa, dovranno essere denunciati a cura e spese dell'appaltatore alla Compagnia di assicurazione che provvederà a risarcire l'appaltatore ove ne ricorrano gli estremi.

Il mancato o ridotto riconoscimento dei danni da parte della compagnia di assicurazione non potrà in nessun caso costituire motivo per l'appaltatore di pretese di riconoscimento o rifusione dei danni da parte dell'Ente appaltante.

L'appaltatore, indipendentemente dalla liquidazione dei danni fatta dalla Compagnia assicuratrice, sarà pertanto tenuto al tempestivo ripristino delle opere danneggiate.

Art. 20

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa

Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa di riferimento - assicurativi ed infortunistici.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti di cui sopra in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Oltre a quanto specificato dal Regolamento e dal Capitolato Generale, ed a quanto prescritto nelle presenti Norme Generali d'Appalto, sarà a totale ed esclusivo carico e onere dell'Impresa quanto segue:

1) provvedere allo spianamento delle dune sottomarine dei fondali con i relativi mezzi, tempi e costo indicati nell'offerta tecnica ed economica. La ditta è obbligata a trasmettere tutte le certificazioni relative ai mezzi utilizzati e indicati nell'offerta tecnica.

2) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante o della D.L., dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

3) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto d'appalto - e se cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse.

In caso di violazione degli obblighi e dopo che la violazione, accertata dalla D.L. o dall'Ente appaltante, sia stata

denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Ente appaltante opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida dell'appaltatore a corrispondere entro il termine di 5 giorni quanto dovuto ai dipendenti, senza che ciò possa dare titolo a risarcimento di danni ed a pagamento di interessi sulla somma trattenuta. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate (od il pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati) non sarà effettuato sino a quando dal sopraccitato Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Si precisa inoltre che i pagamenti della rata di saldo e la restituzione della cauzione non saranno effettuate fino a che l'appaltatore non avrà esibito i certificati dei vari istituti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.) dai quali risulti che egli ha ottemperato a tutte le prescrizioni di legge anche secondo le circolari del Ministero dei LL.PP. n° 11907 del 9/11/1948, n° 9711 del 26/8/1949 e n° 1498 del 15/2/1952..

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Ente appaltante, neanche a titolo di risarcimento di danni.

4) Osservare l'art. 7 del Capitolato Generale, agli effetti della costituzione della ritenuta ivi prevista per la tutela dei lavoratori.

5) Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dai successivi artt. 22 e 23.

I piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006, formano parte integrante del contratto d'appalto e devono essere consegnati all'Ente appaltante e messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, in ogni caso, prima della consegna dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del decreto legislativo n° 494 del 14/08/96, così come modificato dal d.lgs. n° 528 del 19/11/1999, dell'art. 131 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa dovrà redigere e consegnare all'Ente appaltante:

- il Proprio Piano di sicurezza e di coordinamento di cui D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

6) Provvedere al pagamento: di tutti gli oneri fiscali ed altre spese eventualmente dovute inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo degli atti di contabilità dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto, di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti

7) Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dall'installazione, durante l'esecuzione dello spianamento dei fondali, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi.

8) L'appaltatore dovrà pure provvedere a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, prima dell'inizio dei lavori ad ottenere le dovute autorizzazioni da parte della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

9) Le prestazioni di personale idoneo, degli attrezzi e degli strumenti per effettuare rilievi, tracciamenti e misurazioni.

Di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore precisati nel presente articolo e nel successivo, si è tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri sopra richiamati, é esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente appaltante. Resta stabilito che, in caso di inosservanza da parte dell'Impresa anche di uno solo degli obblighi precisati nel presente articolo e nel successivo, l'Ente appaltante sospenderà la corresponsione dei pagamenti ed avrà, inoltre, la facoltà, nell'ipotesi di inadempienze perduranti, di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

Art. 21

Oneri generali relativi al cantiere

L'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguire i lavori di che trattasi in conformità a quanto stabilito nell'offerta tecnica.

In nessun caso l'Appaltatore potrà dare corso alla esecuzione della manutenzione dei fondali in contrasto alle istruzioni del Direttore dei Lavori.

Nei prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri generali a carico della Impresa appaltatrice dei lavori.

01) La formazione e l'esercizio del cantiere, la dotazione di macchinari e attrezzature, nonché la installazione dei mezzi di lavoro e ponteggi necessari per la esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto atti ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione del lavoro.

Si intendono anche a carico dell'Impresa gli oneri relativi a:

- spostamenti del cantiere in relazione alle necessità di sviluppo dei lavori;

- l'osservanza dei regolamenti: del codice della navigazione e quanto altro concerne l'esercizio del cantiere e la

esecuzione dei lavori;

02) La custodia diurna e notturna del cantiere;

03) Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori e per tutta la durata di questi ultimi, il transito delle navi.

05) Eseguire per ogni singolo intervento di spianamento delle dune sottomarine dei fondali del porto canale di Gioia Tauro il rilievo batimetrico dei fondali di prima pianta al fine di verificare lo scostamento o meno dal rilievo batimetrico dei fondali effettuati dall'Autorità Portuale, secondo gli ordini della Direzione Lavori, così da ottenere tutti gli elementi necessari. Successivamente alla fine dell'intervento la ditta appaltatrice dovrà eseguire il rilievo batimetrico dei fondali al fine di accertare la buona riuscita dei lavori.

06) L'esecuzione di tutte le opere in armonia con i lavori affidati ad altre Ditte ed in coordinamento con queste, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per eventuali interferenze con altre Ditte operanti nella zona.

07) Qualora nel corso dei lavori siano scoperte cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., o soggette comunque alle norme della legge 1° giugno 1939 n° 1089, l'Impresa deve farne immediata denuncia all'Ente appaltante, la quale soltanto ha la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi diritti ed obblighi, ed inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente Autorità, ma anche al prelievo e trasporto con le necessarie cautele oltre alla conservazione e custodia in idonei locali di tutte le suddette cose, dopo che la Sovrintendenza competente avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato Generale.

Nel caso in cui le Autorità competenti disponessero parziali o totali sospensioni dei lavori per gli accertamenti del caso, l'appaltatore sarà obbligato a rispettare dette disposizioni che saranno equiparate a tutti gli effetti a sospensioni per causa di forza maggiore (art. 24, 1° comma del Capitolato Generale).

Art. 22

Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione della manutenzione straordinaria dei fondali adiacenti alle banchine del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Ente appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa di ottemperare agli ordini che la Direzione dei Lavori avrà emanato.

L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Lo svolgimento dei lavori, la loro contabilità ed il loro collaudo sono sottoposti a quanto previsto dal D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006, del Regolamento n° 554 del 21/12/1999, del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL. PP. n° 145 del 19/04/2000, per quanto non in contrasto con gli atti di gara, col contratto e coi documenti di disciplina specifica dell'appalto.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni "antimafia" contenute nelle leggi 646/82, 726/82, 936/82, e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla custodia del cantiere, della disciplina prevista dall'art. 22 della legge 646/82 e successive modifiche ed integrazioni e alla legge 136/2010.

L'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto.

Qualora si verificasse un danno derivante, dipendente o connesso con le prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore manleverà l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che potesse in ogni modo derivargli.

L'Appaltatore assumerà ogni responsabilità per danni che possano derivare a terzi (cose o persone) per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, anche nel caso che eventuali clausole o accordi previsti in Contratto di assicurazione limitino le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne l'Ente appaltante da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse ad esso mossa da terzi.

Art. 23

Prezzi di elenco

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con contratto da stipulare a corpo, mediante pubblico incanto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

I prezzi offerti in sede di gara sono fissi, invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

Il ribasso offerto in sede di gara comprendono e compensano tutti gli oneri e le prestazioni previsti dal presente capitolato e quanto altro necessario per attuare i 18 interventi di livellamento dei fondali ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Art. 24

Prezzo chiuso e revisione prezzi

Per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata per l'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 133 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006. Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 c.c..

Art. 25

Compenso a corpo

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione è fisso ed invariabile e non soggetto a revisione, qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori.

Art. 26

Riserve dell'Impresa

Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 165 del Regolamento e 31 del Capitolato Generale.

La riserva deve essere iscritta ed esplicitiva, a pena di decadenza per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, delle presenti Norme Generali di Appalto, delle Norme Tecniche d'Appalto e dell'Elenco Prezzi.

L'Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori di che trattasi, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Ente appaltante.

Salvo quanto previsto dagli articoli 239 e 240 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'esame delle riserve avverrà a lavori ultimati e precisamente in sede di liquidazione finale dei medesimi, con le modalità previste dagli articoli 32 e 33 del Capitolato Generale.

A seguito della emissione del certificato di collaudo, entro sessanta giorni, l'Ente appaltante adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Impresa regolarmente formulate nei modi sopracitati e notificherà le medesime all'appaltatore ai sensi dell'art. 204 del Regolamento.

Art. 27

Definizione delle controversie

Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e la esecuzione del contratto, delle Norme Generali d'Appalto, delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata, e che non si sia potuta definire con l'accordo bonario previsto dagli articoli 149 del Regolamento e 140 D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero con la procedura prevista dall'art. 32 del Capitolato Generale al termine dei lavori, con accettazione da parte dell'Impresa delle determinazioni definitive adottate dall'Ente appaltante, sarà deferita al giudice ordinario, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale.

In nessun caso l'Impresa potrà, pur essendo in corso la controversia, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Art. 28

Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere d'ufficio il contratto di appalto:

a) quando l'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave o risulti notoriamente insolvente, o abbia chiesto l'amministrazione controllata, o sia stata dichiarata fallita, o quando interrompa l'esecuzione del contratto anche se per la pendenza di contestazioni avanti al giudice ordinario;

b) quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi al giudice ordinario (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;

c) quando nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio di autotrasporto o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, di sicurezza stradale ed impiego di lavoratori in nero tale rescissione potrà dare seguito anche a revocare le autorizzazioni rilasciate ai sub contratti di varia natura nella ipotesi prima riportate;

d) quando la ditta non ottemperi alle 5 clausole dell'art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto tra La prefettura di Reggio Calabria e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro in data 13 aprile 2010;

e) in tutti gli altri casi previsti dagli articoli 118 e 119 del Regolamento quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- cessione totale o parziale a terzi del Contratto di appalto;
- abbandono del cantiere;
- Inizio dell'attività di livellamento oltre 6 giorni dal tempo offerto ingiustificata dei lavori per un periodo superiore a venti giorni;
- esecuzione di opere in subappalto non regolarmente autorizzate;
- reiterate o gravi violazioni delle norme di sicurezza;
- violazione delle norme sul trattamento dei lavoratori, sempre che l'Impresa non provveda a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione;
- reiterate violazioni e mancato adeguamento nei tempi e nei modi agli ordini di servizio emanati dalla Direzione Lavori.

L'Ente appaltante, si potrà avvalere della facoltà prevista agli art. 132, 137, 138, 139 e 140 di cui al D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La risoluzione opera di diritto ai sensi dei su citati articoli e dell'art. 1456 del Codice Civile. Peraltro la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una normale diffida da parte dell'Ente appaltante, che prescriva quanto l'Impresa debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando il relativo termine di adempimento non inferiore a 10 giorni. Trascorso tale termine senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, potrà farsi dall'Ente appaltante la dichiarazione di risoluzione espressa.

La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dall'Ente appaltante all'Impresa mediante raccomandata A/R o ufficiale giudiziario.

L'ente appaltante, inoltre, in tutti i casi di cui ai capoversi a), b) e c) se lo crederà opportuno, invece che dichiarare risolto il contratto, potrà procedere all'esecuzione d'ufficio di tutte o parte delle opere ancora da eseguire previa notifica all'appaltatore, a mezzo raccomandata A/R o ufficiale giudiziario, di formale diffida intimante ancora l'esecuzione di determinate opere in un determinato tempo (non inferiore a 10 giorni) sotto la comminatoria, in caso di inadempimento dell'intimazione, dell'esecuzione d'ufficio di tutti o parte dei lavori da eseguire a tutte maggiori spese dell'appaltatore.

Scaduto il termine assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori o per l'adempimento delle prescrizioni, sia nel caso della dichiarazione di risoluzione del contratto, sia nel caso che fosse comminata l'esecuzione d'ufficio, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constaterà se ed in quale modo abbia l'appaltatore adempiuto alle ingiunzioni fattegli, e ne compilerà processo verbale, da trasmettere al Responsabile del procedimento.

A seconda dei risultati di detto processo verbale, l'Ente appaltante disporrà la risoluzione del contratto oppure ordinerà l'esecuzione d'ufficio e disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine ed attrezzature esistenti nei cantieri dell'appaltatore e che possano essere utilmente impiegati nei lavori stessi.

Subito dopo tale immissione in possesso dell'Ente appaltante la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o col suo rappresentante, compilerà il verbale di constatazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso (art. 121 del Regolamento). Nel caso che l'appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o sia assente, per quanto invitato a presenziarvi con raccomandata con avviso di ricevimento, il detto verbale sarà redatto dalla Direzione lavori, con l'assistenza di due testimoni da scegliersi fra persone estranee ai lavori.

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre l'Ente appaltante avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla cauzione di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Per quanto qui non richiamato o modificato si applicheranno i disposti di cui agli artt. 118, 119, 120 e 121 del Regolamento n° 554/1999.

Art. 29

Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, da calcolarsi sulla differenza fra i quattro quinti dell'importo netto di contratto e l'ammontare netto delle opere eseguite, quando questo sia inferiore al primo, ai termini dell'art. 122 del Regolamento, escluso ogni altro compenso.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente art. 8 per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte dell'Ente appaltante.

Art. 30

Elezione di domicilio

Agli effetti tutti del contratto, il domicilio dell'Impresa è quello indicato all'art. 2 del Capitolato Generale ed il domicilio dell'Ente appaltante è presso la sua Sede Legale, restando Palmi (RC) la sede del Foro competente per ogni controversia.

L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'Ente appaltante, ai sensi della L. n° 675/96, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.

Art. 31

Spese - Regime fiscale

Salvo quanto stabilito nel comma successivo del presente articolo, resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi relativi all'appalto ed a tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, ivi comprese le spese di stipulazione e di scritturazione degli atti contrattuali, delle copie e stampa degli elaborati nella quantità che sarà richiesta dall'Ente appaltante e degli oneri tributari, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale.

Restano a carico dell'Ente appaltante esclusivamente:

- tutte le spese che la legge prevede o prevedrà espressamente ed inderogabilmente a carico dell'Ente appaltante;
- l'IVA sui pagamenti è esente ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DPR 633/73.

Art. 32

Accredito della anticipazione

Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legge n° 79 del 28/03/97, convertito in legge n° 140 del 28/05/97, è stato abrogato l'istituto della anticipazione del prezzo contrattuale, ad esclusione di quei contratti riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea.

INDICE

Art.	Pag.
PREMESSA	2
Art. 1 Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto	4
Art. 4 Garanzie e coperture assicurative	4
Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 6 Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici Norme e prescrizioni integranti il capitolato	5
Art. 7 Divieto di cessione del contratto e subappalto	6
Art. 8 Consegna dei lavori	6
Art. 9 Programma dei lavori	7
Art. 10 Ordini della Direzione Lavori	7
Art. 11 Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri	7
Art. 12 Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori	8
Art. 13 Permessi e relativi nulla osta	8
Art. 14 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penalità per ritardi	8
Art. 15 Contabilità dei lavori	9
Art. 16	9
Stato finale e conto finale	9
Art. 17	9
Pagamenti	9
Art. 18	10
Collaudi e pagamento del saldo	10
Art. 19	10
Danni di forza maggiore ed altri	10
Art. 20	10
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa	10
Art. 21	11
Oneri generali relativi al cantiere	11
Art. 22	12
Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi	12
Art. 23	13
Prezzi di elenco	13
Art. 24	13
Prezzo chiuso e revisione prezzi	13
Art. 25	13
Compenso a corpo	13
Art. 26	13
Riserve dell'Impresa	13
Art. 27	13
Definizione delle controversie	13
Art. 28	13
Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa	13
Art. 29	15
Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante	15
Art. 30	15
Elezione di domicilio	15
Art. 31	15
Spese - Regime fiscale	15
Art. 32	15
Accredito della anticipazione	15